

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

Unione di Comuni e Gestioni Associate

La Regione Lombardia individua i limiti demografici minimi per la gestione associata delle funzioni.

Il 17 novembre (termine di carattere ordinatorio) è scaduto il termine entro il quale le Regioni avrebbero dovuto proporre, per quanto di loro competenza, le modifiche alla normativa in materia di Unione di Comuni e di Gestioni Associate, così come previsto dalla manovra finanziaria "bis" del settembre scorso.

In attesa di conoscere le decisioni che saranno prese in relazione al ricorso alla Corte Costituzionale, presentato da Regione Lombardia (ma anche da altre Regioni) contro l'articolo 16 della manovra bis perché considerato incostituzionale, il Consiglio Regionale ha calendarizzato a partire dal 20 dicembre l'esame del testo del progetto di legge regionale n. 130 collegato alla finanziaria che contiene le modifiche sulle gestioni associate ed in particolare sui limiti demografici minimi che sono fissati a 5000 abitanti o al quadruplo del Comune più piccolo in pianura, e a 3000 abitanti o il quadruplo del Comune più piccolo in montagna.

Di seguito si riportano i contenuti del progetto di legge regionale n. 130 relativo alle Unione di Comuni e di Gestioni Associate:

Art. 9 (Attuazione dell'articolo 14, comma 31, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122)

1. In attuazione dell'articolo 14, comma 31, del d. l. 78/2010, convertito nella l. 122/2010, l'insieme dei comuni tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata mediante la forma associativa dell'unione di comuni o della convenzione, deve raggiungere il limite demografico minimo pari a 5.000 abitanti o a 3.000 abitanti, in caso di comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane, o pari al quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati. La popolazione complessiva residente nei territori dei comuni tenuti all'obbligo di cui al presente comma è calcolata alla data del 31 dicembre 2009.

Art. 10 (Attuazione dell'articolo 16, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148)

1. In attuazione dell'articolo 16, comma 6, del d.l. 138/2011, convertito nella l. 148/2011, le unioni dei comuni di cui all'articolo 16, comma 1, del medesimo decreto sono istituite in modo che la popolazione complessiva residente nei rispettivi territori, calcolata alla data del 31 dicembre 2009, sia pari almeno

a 5.000 abitanti o a 3000 abitanti, in caso di comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane, o pari al quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati.

Art. 11 (Deroga ai limiti demografici stabiliti agli artt. 10 e 11)

1. In caso di documentata impossibilità nel conseguimento dei limiti demografici di cui agli articoli 10 e 11, la Regione può consentire deroghe, su richiesta motivata dei comuni interessati.
2. Il provvedimento di deroga è adottato dalla Giunta regionale.

Cosa prevede la norma nazionale :

La cd. "manovra bis" di finanza pubblica di cui alla L. 14 settembre 2011, n. 148 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 prevede che i Comuni superiori a 1.000 abitanti e fino a 5.000 entro il 31 dicembre 2011 devono esercitare obbligatoriamente in forma associata, attraverso Unione di Comuni o convenzione, almeno due funzioni fondamentali (art. 14, comma 31, lettera a, D.L. 78/2010) ed entro il 31 dicembre 2012 tutte le sei funzioni fondamentali indicate dall'art. 14, comma 27 del D.L. 78/2010 ed individuate nell'art. 21, comma 3, della legge 42/2009 (art. 16, comma 24, legge 148/2011).

I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti hanno l'obbligo di esercitare in Unione con altri Comuni (art. 16, comma 1, dalle elezioni successive al 13 agosto 2012) oppure in convenzione (art. 16, comma 16, entro il 30 settembre 2012) tutte le funzioni amministrative ed i servizi pubblici. I Comuni con popolazione superiore ai 1.000 e fino a 5.000 abitanti hanno l'obbligo di esercitare le funzioni fondamentali nelle modalità sopraindicate, ma, nel caso in cui aderiscano ad Unioni costituite da Comuni fino a 1.000 abitanti, hanno in alternativa la facoltà di gestire in tale forma associata le funzioni fondamentali o tutte le funzioni amministrative ed i servizi pubblici.

L'art. 16 prevede dunque l'obbligo da parte dei piccoli Comuni di fondersi in Unione, lasciando di fatto solo come residuale la possibilità di optare per la gestione associata.

Bergamo, 19 dicembre 2011

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord